

REGOLAMENTO (CE) N. 462/2003 DELLA COMMISSIONE**del 13 marzo 2003****che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 2562/98**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 22,visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2286/2002 attua le modifiche apportate ai regimi d'importazione dagli Stati ACP a seguito dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽⁴⁾. L'articolo 1, paragrafo 3, del summenzionato regolamento istituisce un regime generale di riduzione dei dazi doganali per i prodotti di cui all'allegato I e un regime specifico di riduzione dei dazi doganali, nel quadro di contingenti tariffari, per taluni prodotti di cui all'allegato II.

(2) A seguito dei summenzionati nuovi regimi d'importazione, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il rilascio dei titoli di importazione relativi ai prodotti che beneficiano della riduzione dei dazi doganali. È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2562/98 della Commissione, del 27 novembre 1998, che stabilisce le modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine originari degli Stati ACP e che abroga il regolamento (CEE) n. 904/90 ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1006/2001 ⁽⁶⁾.

(3) Ai fini della gestione dei contingenti tariffari è opportuno applicare le norme generali del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2299/2001 ⁽⁸⁾, nella misura in cui il presente regolamento non stabilisce norme specifiche.

(4) Per garantire la corretta gestione dei contingenti, è opportuno richiedere il deposito di una cauzione all'atto della presentazione delle domande di titolo di importazione, nonché definire determinate condizioni attinenti ai richiedenti. Occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume del contingente nel corso dell'anno, nonché precisare il periodo di validità dei titoli.

(5) Per consentire la gestione ottimale del contingente tariffario, è necessario stabilire che il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità, nel quadro del regolamento (CE) n. 2286/2002, dei prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato I del presente regolamento beneficiano di una riduzione dei dazi doganali su presentazione di un titolo di importazione.

I titoli sono rilasciati secondo le condizioni definite dal presente regolamento e nei limiti dei contingenti stabiliti dall'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002.

Articolo 2

I contingenti tariffari annui di 500 tonnellate di cui all'allegato I, parte B, sono scaglionati nel modo seguente:

- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno,
- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 320 del 28.11.1998, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

Articolo 3

1. I richiedenti dei titoli di importazione dei prodotti di cui all'allegato I sono persone fisiche o giuridiche che, alla data di presentazione della domanda possono dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti degli Stati membri, che svolgono da almeno dodici mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine.

Tuttavia, sono esclusi dal beneficio della riduzione dei dazi doganali i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale.

2. La domanda di titolo d'importazione può riferirsi ad uno solo dei contingenti specificati nell'allegato I del presente regolamento, ma può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda e del titolo.

La domanda di titolo verte su almeno una tonnellata e al massimo sul 100 % del quantitativo disponibile per il contingente in questione e per periodo di cui all'articolo 2.

Articolo 4

1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese di origine. Il titolo obbliga ad importare da tale paese.

2. La domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Producto ACP — Reglamentos (CE) n° 2286/2002 y (CE) n° 462/2003
- AVS-produkt — förordning (EF) nr. 2286/2002 og (EF) nr. 462/2003
- AKP-Erzeugnis — Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 462/2003
- Προϊόν ΑΚΕ — Κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2286/2002 και (ΕΚ) αριθ. 462/2003
- ACP product — Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 462/2003
- Produit ACP — règlements (CE) n° 2286/2002 et (CE) n° 462/2003
- Prodotto ACP — regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 462/2003
- ACS-product — Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) nr. 462/2003
- Produto ACP — Regulamentos (CE) n.º 2286/2002 e (CE) n.º 462/2003
- AKT-tuote — asetuksset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 462/2003

— AVS-produkt — förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 462/2003.

3. Il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) n° 462/2003
- Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 462/2003
- Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 462/2003
- Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 462/2003
- Customs duty reduction as provided for in Regulation (EC) No 462/2003
- Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) n° 462/2003
- Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 462/2003
- Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 462/2003
- Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.º 462/2003
- Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 462/2003
- Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr 462/2003.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che nel periodo in corso non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso contingente nello Stato membro di presentazione, né in un altro Stato membro. Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo in questione. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun contingente.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono effettuate a mezzo telefax o per via elettronica il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II qualora non siano state presentate domande e i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

4. La Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se il quantitativo complessivo oggetto delle domande è inferiore al quantitativo disponibile, la Commissione calcola l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il trimestre successivo dello stesso anno.

5. Fatta salva la decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli sono rilasciati quanto prima.

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali di cui all'articolo 2, i quantitativi di prodotti effettivamente importati nel periodo in questione ai sensi del presente regolamento.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV.

Articolo 6

1. La validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 31 dicembre dell'anno in cui sono stati rilasciati.

2. I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2003.

Articolo 7

Le domande di titolo d'importazione per tutti i prodotti sono corredate della costituzione di una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

Articolo 8

Le importazioni effettuate nel quadro del regime di riduzione dei dazi doganali previsto dal presente regolamento sono subordinate alla certificazione dell'origine dei prodotti da parte delle competenti autorità dei paesi esportatori, conformemente alle regole relative all'origine applicabili ai prodotti ai sensi del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

Articolo 9

Fatte salve le disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Articolo 10

Il regolamento (CE) n. 2562/98 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

A. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano di una riduzione del dazio doganale fuori contingente

Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)
0103 91 10	16
0103 92 11	
0103 92 19	
1501 00 11	
1501 00 19	
1602 10 00	
1602 20 90	
1602 41 10	
1602 42 10	
1602 49	
1602 90 10	
1602 90 51	
1902 20 30	

B. Prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3, e all'allegato II del regolamento (CE) n. 2286/2002 che beneficiano di una riduzione del dazio doganale nell'ambito di un contingente

N. d'ordine	Numero del contingente	Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)	Quantitativo annuale (in tonnellate)
09.4029	Q7	0203 11 10 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 ⁽¹⁾ 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 ⁽¹⁾ 0203 29 59 0209 00 11 0209 00 19 0209 00 30 da 0210 11 11 a 0210 11 39 0210 12 11 0210 12 19 da 0210 19 10 a 0210 19 89 0210 99 41 0210 99 49	50	500

⁽¹⁾ Esclusi i filetti «mignon» presentati da soli.

N. d'ordine	Numero del contingente	Codice NC	Riduzione del dazio doganale (%)	Quantitativo annuale (in tonnellate)
09.4028	Q8	1601 00	65	500

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 462/2003 — Importazioni ACP

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro: Speditore: Responsabile cui rivolgersi: Telefono: Telefax:		
Destinatario: DG AGRI/D/2 — Telefax: (32-2) 296 62 79 oppure AGRI-D2@cec.eu.int		
Numero del contingente	Quantitativo richiesto	
Q7		
Q8		

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 462/2003 — Importazioni ACP

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE — DG AGRI/D/2 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro:		

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
Q7				
		Totale		

(in tonnellate)

Numero del contingente	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
Q8				
		Totale		

ALLEGATO IV

Comunicazione delle importazioni effettive

Stato membro:

Applicazione dell'articolo del regolamento (CE) n.

Quantitativi di prodotti effettivamente importati:

Destinatario: DG AGRI/D/2 — Telefax (32-2) 296 62 79 oppure AGRI-D2@cec.eu.int

N. del contingente	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine